



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

<u>Verbale n. 2</u> della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione civile il giorno 23 marzo 2021

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	X	
Silvio BRUSAFERRO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	X	
Sergio ABRIGNANI	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	X	
Donato GRECO	in videoconferenza	
Giuseppe IPPOLITO	X	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA	in videoconferenza	

Ordine del giorno, di cui alla nota di convocazione del 22 marzo 2021:

- 1. Valutazione su richiesta del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri dello schema di protocollo COVID-19 per lo svolgimento del match di apertura e di 3 ulteriori incontri di calcio della coppa UEFA Euro 2020;
- 2. Richiesta di valutazione da parte della CEI del documento di raccomandazioni per la 74[^] assemblea generale da tenersi a Roma nel periodo 24-27 Maggio;
- 3. Parere sulla richiesta del Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche in ordine allo svolgimento della festività della Pasqua Ebraica;
- 4. Quesiti formulati da EFI (Eccellenza Funeraria Italiana) rispetto alle cerimonie di saluto a un defunto ateo;



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

- 5. Valutazione delle proposte della Confederazione Nazionale dell'Artigianato della piccola e media impresa rispetto a linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative in termini di ristorazione;
- 6. Analisi del "Compendio tecnico per un'idonea valutazione del rischio di contagio nei centri commerciali";
- 7. Valutazione di uno studio che non suggerisce la presenza di significative relazioni tra contagi e svolgimento dell'attività didattica in presenza;
- 8. Parere sulla sospensione del servizio di toelettatura per animali nella zona rossa con riferimento al ricorso sottoposto alla valutazione del TAR Lazio formulato dalla Signora OMISSIS –.
- 9. Richiesta di accesso agli atti ex lege n. 241/1990 e successive integrazioni per conto di OMISSIS e altri;
- 10. Varie ed eventuali.

La seduta inizia alle ore 8.40.

Stante la necessità di fornire rapida risposta al quesito, il Coordinatore propone di iniziare la seduta dall'esame del punto 3 dell'ordine del giorno, relativo a una richiesta di parere formulata dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno (allegato), avente ad oggetto una richiesta formulata dalla Presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane che – in relazione alla prossima celebrazione delle festività della Pasqua ebraica – prospetta la necessità di consentire spostamenti verso «comuni limitrofi, anche verso altra Regione confinante», per l'approvvigionamento dei prodotti alimentari richiesti dalla tradizione religiosa, e fa presente che la stretta osservanza dei riti pasquali da parte delle persone di religione ebraica, atteso che questi solitamente si tengono presso le abitazioni di altri familiari «sia all'interno dello stesso Comune sia tra diversi Comuni





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 o tra diverse Regioni», imporrebbe la necessità di rientrare presso il proprio domicilio oltre le 22.00.

Il CTS condivide che – pur essendo tenuto a fornire alle Amministrazioni consultanti ogni ausilio interpretativo in relazione alle nozioni scientifiche e tecniche oggetto delle proprie determinazioni, al fine di precisare la corretta portata dei precetti normativi e delle altre prescrizioni che, anche sulla scorta di tali determinazioni, sono state introdotte nell'ordinamento giuridico – esula dai propri compiti pronunciarsi su questioni di mera interpretazione delle norme e delle altre prescrizioni esistenti, quale, ad esempio, quella di stabilire se una determinata esigenza della vita sociale ed economica costituisca, o meno, comprovato motivo di necessità che eccezionalmente consenta la deroga ai limiti alla libertà di spostamento fra regioni o comuni delle persone ovvero ai limiti concernenti l'orario in cui è permessa la circolazione. Aspetti, questi ultimi, sui quali spetta alle Amministrazioni competenti per materia fornire le richieste interpretazioni.

Nel caso di specie – se, come si desume anche dalla richiesta formulata dalla Presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche, le autorità competenti non hanno sin qui ritenuto, o comunque non ritengono, che le esigenze ivi rappresentate integrino i suddetti motivi di necessità – il CTS esprime l'avviso che le attuali esigenze di mitigazione/contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 impediscano l'introduzione di deroghe ai divieti di spostamento fra regioni e fra comuni o ai limiti orari di circolazione, quali quelle oggetto della richiesta in esame (pur considerando e valorizzando l'alto rilievo delle esigenze di culto da cui essa muove), ma anzi consiglino di interpretare restrittivamente le eccezioni già previste dalla legge, richiedenti modalità orientando, quindi, i verso alternative l'approvvigionamento dei cibi rituali della Pasqua ebraica e verso l'adozione di soluzioni compatibili con il precetto religioso e con i limiti orari definiti dalle norme.





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Si passa all'esame del punto 2 all'ordine del giorno.

Il Coordinatore illustra un documento trasmesso dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), relativo ai protocolli di sicurezza che la C.E.I. ipotizza di realizzare in occasione della propria Assemblea Generale, prevista per i giorni 24 – 27 maggio 2021.

Il CTS – richiamata, in ogni caso, la necessità di confermare, nell'attuale fase, il proprio orientamento rigoroso rispetto alla concessione di deroghe sulle riaperture e su eventi che prevedano situazioni di affollamento – reputa che il documento inviato dalla C.E.I. costituisca un'elaborazione ancora precoce e in corso di necessario affinamento, che andrà analizzata più a fondo una volta che siano noti sia il numero delle persone coinvolte nell'evento, sia la dimensione dei locali nei quali si svolgeranno i lavori. Può, tuttavia, sin d'ora affermarsi che non appaiono sufficienti l'indicazione di sostituire la mascherina FFP2 ogni giorno (consigliandone la sostituzione almeno ogni quattro ore), né la previsione della sanificazione dei locali limitata alle due volte al giorno. Andrà inoltre esplorata la possibilità di acquisire – compatibilmente con la disciplina di legge normante la privacy – dati sulla vaccinazione delle persone che parteciperebbero "in presenza" all'evento.

Il CTS esamina il punto 9 dell'ordine del giorno, relativo a una nota con la quale il Dipartimento della Protezione civile chiede chiarimenti in ordine a una richiesta di accesso ai verbali del Comitato nei quali sarebbe contenuta la «valutazione di efficacia della mascherina chirurgica quale dispositivo di protezione individuale dei lavoratori», formulata dalla sig.ra - OMISSIS - e da altri dipendenti del Ministero dell'istruzione (allegata la nota del Dipartimento e le due istanze di accesso).





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 Al riguardo, si deve confermare che le valutazioni di efficacia dei dispostivi di protezione da parte del CTS sono contenute nei verbali del Comitato ormai resi pubblici. Quanto alla osservazione degli interessati, secondo la quale nei verbali pubblicati non si rinverrebbe una valutazione di efficacia della mascherina chirurgica «quale dispositivo di protezione individuale dei lavoratori», come sarebbe invece imposto dall'art. 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 27 del 2020, il CTS osserva – rimettendo, in ogni caso, all'Amministrazione competente ogni definitiva valutazione – che tale disposizione di legge¹, la quale si riferisce all'uso di dispositivi diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, non sembra sottendere una specifica valutazione di efficacia della mascherina «quale dispositivo di protezione individuale dei lavoratori» da parte del Comitato tecnico scientifico. L'utilizzo di mascherine da parte dei lavoratori è disciplinata, invero, da altra norma del medesimo decreto-legge, l'art. 16, comma 1², il quale non prevede uno specifico coinvolgimento del CTS e, comunque, stabilisce l'uso da parte dei lavoratori dei dispositivi cui si riferisce il comma 3 dell'art. 5-bis (non, quindi, dei dispostivi previsti dal comma 2), ossia per l'appunto delle mascherine chirurgiche (le quali, se prive del marchio CE, devono essere sottoposte a previa valutazione da parte di diverso organismo, l'Istituto Superiore di Sanità).

_

¹ Art. 5-bis, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020: «Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020».

² Art. 16, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020: «Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari».





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 Il Coordinatore illustra la questione che forma oggetto del punto n. 1 all'ordine del giorno, costituita dall'esame di un documento predisposto dall'UEFA, contenente il «*Piano medico operativo COVID-19*» relativo allo svolgimento delle partite della fase finale del campionato europeo di calcio, alcune delle quali dovranno svolgersi in Italia nei mesi di giugno e luglio 2021 (allegato).

Il CTS concorda sulla necessità di coinvolgere nella valutazione del documento un rappresentante dell'INAIL; alcuni componenti del CTS s'incaricheranno di valutare per poi successivamente relazionare i rimanenti membri sullo studio prodotto dall'UEFA, in una prossima seduta del Comitato. Si decide, inoltre, di avviare, ai detti fini, anche un'interlocuzione istruttoria con il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Comitato esamina, quindi, il punto 5 dell'ordine del giorno, che ha ad oggetto la valutazione di un documento, trasmesso dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, contenente osservazioni concernenti le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative in tema di ristorazione (allegato).

Il CTS ribadisce, al riguardo, che la valutazione di documenti e proposte, provenienti – come nella specie – da organizzazioni rappresentative di imprese, presuppone che essi siano sottoposti all'esame del Comitato tramite le Amministrazioni competenti (nel caso, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute). Si conferisce, quindi, mandato alla Segreteria di formulare un invito in tal senso alla Confederazione.

Si passa all'esame del punto 4 dell'ordine del giorno, concernente due quesiti formulati al Comitato, oltre che ad altri soggetti istituzionali, dalla organizzazione



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 «Eccellenza Funeraria Italiana», associazione rappresentativa di imprese funebri (allegato). Con tali quesiti, l'associazione chiede di conoscere se in una zona rossa una cerimonia di saluto a un defunto ateo possa essere svolta in un qualsiasi luogo al chiuso o all'aperto, alla presenza di persone che non siano stretti congiunti del defunto (ed eventualmente di pubbliche autorità) e se lo spostamento di persone non congiunte per partecipare a una cerimonia di saluto a un defunto possa essere «considerato avvenuto per necessità in "zona rossa"».

Il CTS rileva che – in disparte la natura strettamente giuridica dei quesiti, che sembrano pertanto esulare dalle competenze del Comitato – anche in questo caso si tratta di richiesta che dovrebbe essere sottoposta al CTS per il tramite delle Amministrazioni competenti, ossia dal Ministero dell'interno o dal Ministero della salute (in ragione delle rispettive attribuzioni in materia di polizia mortuaria e di sanità funeraria).

Si passa all'esame del punto 98, relativo a una richiesta di informazioni formulata dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione a un ricorso, proposto dinnanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio dalla responsabile di una impresa che esercita l'attività di toelettatura per animali da compagnia (allegato). La ricorrente lamenta che, in forza di un D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 – e, in particolare, del suo allegato 24, il quale non annovera tra i «Servizi per la persona» erogabili nella c.d. zona rossa le attività di toelettatura degli animali – le sarebbe stato precluso, sino al 5 marzo 2021, l'esercizio dell'attività economica, con irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre attività che apparentemente comportano analoghi rischi per la diffusione di SARS-CoV-2 (quali, ad esempio, le lavanderie, le tintorie o i saloni di barbiere e parrucchiere).





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 Il Comitato dà mandato alla Segreteria di informare il Dipartimento richiedente che il CTS non si è mai specificamente interessato della situazione delle imprese di toelettatura di animali e che, pertanto, non può fornire utili informazioni circa le ragioni dell'inserimento, o meno, di tale attività tra i servizi per la persona. Queste informazioni andranno, pertanto, fornite dalle Amministrazioni competenti per materia.

Con l'occasione, il Comitato ritiene opportuno indicare all'attenzione delle Amministrazioni competenti, fra le quali innanzi tutto la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, il tema generale della possibilità di fruire – nei limiti, s'intende, delle esigenze generali di sicurezza dettate dalla pandemia – dei servizi di toelettatura e degli altri servizi per gli animali da compagnia, anche in considerazione dei profili etici e dei doveri di tutela sanciti dall'ordinamento nazionale e da norme europee.

Il Coordinatore illustra il punto 6 dell'ordine del giorno, relativo a un compendio tecnico per un'idonea valutazione del rischio da contagio nei centri commerciali, sottoposto all'esame del CTS direttamente dal Consiglio nazionale dei centri commerciali, associazione che riunisce soggetti privati e pubblici attivi in tale settore economico o comunque ad esso interessati (allegato).

Il CTS reputa, anche in questo caso, di poter esaminare e valutare il documento qualora esso venga proposto da uno dei soggetti istituzionali legittimato a formulare richieste di parere e/o di valutazioni al Comitato.

Il Comitato passa ad esaminare il punto 7 dell'ordine del giorno.

Il Coordinatore dà conto della pubblicazione, nella rivista Lancet Regional Health, di uno studio coordinato dall'epidemiologa Sara Gandini dell'Istituto Europeo di



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 Oncologia con il contributo di altri ricercatori italiani, che dimostrerebbe come non sia possibile stabilire una correlazione tra lo svolgimento delle lezioni scolastiche "in presenza" e l'andamento della curva epidemiologica.

Dopo approfondita discussione, riservando a future sedute ogni definitiva valutazione circa i tempi nei quali consigliare la ripresa della frequenza delle scuole, il CTS ritiene di osservare che:

- lo studio scientifico in esame, che ha avuto un rilevante riverbero e impatto mediatico, costituisce un'analisi ecologica di cui si prende atto, riservando ulteriori valutazioni, e considerando anche altri studi che hanno, invece, ravvisato una diretta correlazione tra apertura e chiusura delle scuole e andamento della curva epidemiologica;
- allo stato attuale delle conoscenze, studi di epidemiologia analitica, che possano fornire maggiori indicazioni, sono limitati e non tali da fornire certezze;
- sussistono, tuttavia, pochi dubbi in ordine al fatto che l'emergere di varianti del virus abbiano determinato una maggiore contagiosità nei confronti della popolazione in età scolare;
- allo stato, è, quindi, necessario disporre di ulteriori analisi riferite alla diffusione del contagio in ambiente scolastico e a eventuali *cluster* prodottosi in tale contesto, prima di poter trarrette conclusioni scientifiche definitive.

In assenza di altri argomenti su cui concentrare l'attenzione, alle ore 10,45 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	Х	
Silvio BRUSAFERRO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	Х	





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

		-
Sergio ABRIGNANI	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	X	
Donato GRECO	in videoconferenza	
Giuseppe IPPOLITO	X	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA	in videoconferenza	

Verbale approvato dopo condivisione via e.mail da parte di tutti i Componenti.

IL COORDINATORE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Franco Locatelli

Sergio Fiorentino